



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1088

Accompagnante il Regolamento concernente la videosorveglianza

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento per il disciplinamento della videosorveglianza da parte del Comune all'interno del proprio comprensorio.

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza: la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) è silente sul tema della videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici.

L'assenza di una base legale cantonale è frutto di una precisa scelta operata dall'autorità cantonale che ha espressamente deciso di rinunciare all'adozione di una disposizione cantonale quadro lasciando in tal modo ai comuni, nell'ambito della loro autonomia residua (art. 16 Cost./TI e 2 LOC), la competenza di regolamentare la videosorveglianza dissuasiva sul proprio territorio giurisdizionale (ad eccezione degli spazi privati).

Numerosi comuni¹ hanno fatto uso sino ad oggi di quest'autonomia legislativa emanando specifici regolamenti comunali.

I. Premessa

Gli atti illeciti perpetrati a danno di strutture pubbliche hanno portato alla ribalta il tema della sorveglianza degli spazi pubblici e sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'eventuale installazione di videocamere sul suolo pubblico. Infatti, la mancanza di testimoni, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli e prevenire il manifestarsi di nuove violazioni.

Per quanto concerne il nostro Comune, si ricordano in particolare, ultime in ordine di tempo, due effrazioni notturne presso il magazzino comunale (novembre/dicembre 2009), in occasione di una delle quali è stato rubato un autofurgone poi ritrovato seriamente accidentato nel Sopraceneri, e due vandalismi ai danni del parco giochi della Scuola dell'infanzia (giugno 2010).

¹In ordine cronologico: Mendrisio, Bioggio, Sementina, Lugano, Quinto, Cadenazzo, Coldrerio, Ascona, Cadro, Chiasso, Novazzano, Bellinzona, Gravesano, Camorino, Canobbio, Gordola, Cimadara, Airolo, Savosa, Ronco s/Ascona, Stabio, Vacallo, Collina d'Oro

La videosorveglianza interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta di rifiuti, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

La ripresa di immagini e suoni che consente di identificare direttamente o indirettamente delle persone, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, si configura a tutti gli effetti come un'elaborazione di dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

I dati personali possono pertanto essere elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

Osserviamo che accanto allo strumento di prevenzione costituito dalla possibilità di procedere all'eventuale installazione di impianti di videosorveglianza, il Municipio ha assunto un nuovo agente di polizia entrato in attività all'inizio di ottobre 2010.

II. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Il disegno di regolamento che vi sottoponiamo è in modo particolare ispirato all'ordinanza federale sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici, di cui ricalca la sistematica come pure le norme di carattere generale.

Con il medesimo si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, per proteggere le infrastrutture pubbliche ed i rispettivi utenti da azioni manifestamente illegali (artt. 1, 2).

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali massime scaturiscono in particolare dalla LPDP cui si fa esplicito riferimento nel preambolo del regolamento di cui si propone l'adozione.

In particolare, nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di intervento in diretta (p. es. autosili).

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato (art. 3 cpv. 2).

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini l'autorità dovrà adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza.

Si pensi in particolare alla necessità di informare mediante avvisi ben leggibili tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. (art. 3 cpv. 3).

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate e cancellate al più presto, a meno che si riferiscano a fatti giuridicamente rilevanti (art. 4).

I dati registrati non sono comunicati a terzi. Fanno eccezione le autorità interessate a procedure in relazione alle quali le registrazioni costituiscono un mezzo di prova. Il Municipio è tenuto a salvaguardare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati . (artt. 5, 6).

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione in sede di dibattito vi invitiamo a voler approvare il disegno di regolamento con l'adozione dell'annessa proposta di decisione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. G. Santini

A. Bernasconi

Sorengo, 23 marzo 2011
Ris. Mun. No. 135/11

Dispositivo di risoluzione

(videosorveglianza)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1088 del 23 marzo 2011 accompagnante il Regolamento concernente la videosorveglianza;

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

d e c i d e :

1. Il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Sorengo, è approvato articolo per articolo e nel complesso.
2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:

Il Segretario: